

NELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO- 27 APRILE 2018 ORE 06:00

Antiriciclaggio: nuovi obblighi contro l'anonimato delle operazioni in valuta virtuale

Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva che rettifica la IV direttiva antiriciclaggio. Tra le modifiche l'estensione dell'ambito di applicazione della IV direttiva ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Vengono, inoltre, stabilite regole più stringenti per le piattaforme di valute virtuali e carte di credito anonime prepagate: alle piattaforme viene richiesto di rispettare la "dovuta diligenza" quando i clienti effettuano lo scambio tra valute virtuali e valute reali. L'obiettivo è controllare, attraverso i soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali: l'anonimato ne consente, infatti, un potenziale uso improprio per scopi criminali.

Il Parlamento UE ha approvato la proposta del Consiglio europeo di introdurre una specifica disciplina sulle **valute virtuali**, come il **Bitcoin**, per impedire che esse vengano utilizzate per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La risoluzione legislativa approvata dal Parlamento UE sulla proposta di direttiva che modifica la **IV direttiva antiriciclaggio** e antiterrorismo" (direttiva n. 2015/849/UE, recepita nell'ordinamento giuridico interno con il D.Lgs. n. 90/2017) muove dall'esigenza di garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie allo scopo di rafforzare il quadro normativo vigente per contrastare la capacità del crimine economico-finanziario di sfruttare le libertà di circolazione dei capitali e di prestazione dei servizi finanziari riconosciute in ambito europeo.

Leggi anche

- [Antiriciclaggio: dalla UE un giro di vite sulle monete virtuali](#)

- [Contrasto alle letterbox companies: l'UE trova l'accordo](#)

I flussi di denaro illecito costituiscono una grave minaccia per l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario, nonché per il mercato interno dell'Unione e lo sviluppo internazionale con la conseguenza che risulta indispensabile una prevenzione mirata e proporzionata dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La IV direttiva antiriciclaggio

Con la direttiva n. 2015/849/UE il Legislatore europeo ha provveduto a:

- includere nell'ampia definizione di "attività criminosa" i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette;
- riconoscere centralità all'analisi di rischio sovrazionale con l'obiettivo di determinare le modalità applicative di **adeguata verifica della clientela** a cui sono tenuti i soggetti obbligati al rispetto della normativa europea sull'antiriciclaggio;
- introdurre nuove disposizioni in materia di **titolarità effettiva**;

- potenziare lo **scambio di informazioni** e la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione Europea (FIU - Financial Intelligence Unit);

- richiamare l'applicazione delle regole in materia di **protezione dei dati personali**. Le autorità di controllo della protezione dei dati, sia nazionali che europee, dovrebbero, infatti, intervenire qualora la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo vadano ad incidere sulla privacy e sulla protezione dei dati delle persone;

- rivisitare il sistema sanzionatorio.

Obblighi antiriciclaggio UE e valute virtuali

In tale contesto di riferimento, si inserisce l'ultimo aggiornamento della IV direttiva antiriciclaggio che stabilisce **regole più stringenti** per le piattaforme di valute virtuali e carte di credito anonime prepagate.

Viene prevista una misura che richiederebbe alle piattaforme di rispettare la "**dovuta diligenza**" quando i clienti effettuano lo scambio tra le valute virtuali e quelle reali.

Ciò in quanto il bitcoin è di frequente associato ad attività criminali come il riciclaggio di denaro e il commercio di beni illegali in quanto le operazioni possono essere effettuate in forma anonima.

Come emerge dal Considerando n. 6 della proposta di direttiva che modifica la direttiva n. 2015/849/UE, nell'attuale quadro normativo vigente i prestatori di servizi che svolgono attività di fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all'obbligo di **individuare le attività sospette**.

I gruppi terroristici possono dunque trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali beneficiando di un livello di **anonimato** su queste piattaforme.

Risulta quindi essenziale ampliare l'ambito di applicazione della direttiva n. 2015/849/UE in modo da includervi i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Attraverso tale estensione le autorità competenti dovrebbero essere in grado di controllare, attraverso i soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali il cui anonimato ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali.

Tuttavia, si evidenzia come l'inclusione di tali soggetti **non risolve completamente** il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale.

Poiché gli utenti possono infatti effettuare operazioni anche senza ricorrere a piattaforme di cambio o prestatori di servizi di portafoglio digitale l'ambiente delle valute virtuali può rimanere caratterizzato dall'anonimato.

Per contrastare i **rischi legati all'anonimato**, occorre:

- consentire alle Unità di informazione finanziaria di associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del proprietario di tali valute;

- valutare la possibilità di permettere agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate.

L'art. 1 della proposta di direttiva interviene a modificare l'art. 2 della IV direttiva antiriciclaggio che prevede l'elenco dei soggetti obbligati al rispetto della normativa europea sull'antiriciclaggio, evidenziando i casi di **esonero**, giustificati in ragione del **basso rischio di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, al par. 1, punto 3) dell'art. 2 vengono inseriti tra i soggetti obbligati a cui si

applica la direttiva:

- i “prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso” - nuova lettera g) del par. 1, punto 3) dell’art. 2;
- i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” - nuova lettera h) del par. 1, punto 3) dell’art. 2.

Valuta virtuale e moneta elettronica

Nella risoluzione legislativa del Parlamento UE si precisa che l’obiettivo della modifica alla IV direttiva è quello di **coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali**.

Le valute virtuali si distinguono dalla moneta elettronica la cui definizione è contenuta nell’art. 2, punto 2, della direttiva n. 2009/110/CE.

Ai sensi della citata disposizione per “**moneta elettronica**” si intende “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento [...] e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica”.

Inoltre, non dovrebbero essere ricondotte nelle valute virtuali le **valute locali**, conosciute anche come **monete complementari**, che sono utilizzate in ambiti territoriali limitati, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti.

La proposta di direttiva inserisce nel successivo art. 3 della IV direttiva antiriciclaggio i nuovi punti 18) e 19) i quali, rispettivamente, recano la definizione di “valute virtuali” e di “prestatore di servizi di portafoglio digitale”.

La “**valute virtuali**” sono “una rappresentazione di valore digitale che”:

- non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico,
- non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita,
- non possiede lo *status* giuridico di valuta o moneta,
- è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Il “**prestatore di servizi di portafoglio digitale**” è colui “[...] che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Viene sostituito anche il paragrafo 1 dell’art. 47 incluso nella sezione II (“**vigilanza**”) della IV direttiva antiriciclaggio ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare “[...] che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati”.

Un’ulteriore modifica per le valute virtuali consiste nella riscrittura dell’art. 65 in forza del quale la Commissione redige una relazione sull’attuazione della direttiva da presentare al Parlamento al Consiglio UE.

La **prima relazione** è corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative, eventualmente anche per ciò che concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui siano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le UIF, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali.

Normativa antiriciclaggio nazionale e valute virtuali

Il D.Lgs. n. 90/2017, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, aveva già introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale il concetto di "valuta virtuale" e di "prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale".

Attraverso l'inserimento nel novero dei soggetti obbligati dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale il decreto in commento inserisce nell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2007 (recante attuazione della III direttiva antiriciclaggio - direttiva n. 2005/60/CE, abrogata dalla IV direttiva antiriciclaggio) le seguenti definizioni:

- "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale": "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale" (nuova lettera ff);

- "valuta virtuale": "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" (nuova lettera qq).

L'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017) individua i **destinatari degli obblighi** della normativa antiriciclaggio i quali sono suddivisi in **cinque categorie** (intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; altri operatori non finanziari; prestatori di servizi di gioco) e include nella categoria di "**altri operatori non finanziari**" "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso".

L'ordinamento giuridico interno ha, dunque, **anticipato la disciplina prevista a livello europeo** al fine di garantire che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale assolvano agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate possano essere utilizzate per fini illegali.